

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1957

(119^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 »
(1650) (D'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 2169, 2171, 2173
DE LUCA Angelo, relatore	2171, 2172, 2173
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	2169, 2171, 2172
RODA	2171, 2172
TRABUCCHI	2172

« Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 »
(1685) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	2167, 2168
ANGELINI	2168

DE LUCA Angelo, relatore	Pag. 2168
MOTT, Sottosegretario di Stato per il tesoro	2168
TRABUCCHI	2168

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Cenini, De Luca Angelo, Fortunati, Giacometti, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè e Trabucchi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento è presente il senatore Angelini Cesare.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Piola.

CENINI, f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 » (1685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione di questo disegno di legge è stata rinviata per consentire una nuova formulazione del testo del provvedimento, formulazione che credo sia stata oggi predisposta.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La nuova formulazione sarebbe la seguente:

«Dopo il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

” I salariati statali in attività di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'età, avranno diritto, allorchè saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa già costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando la applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione del servizio ” ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo, anche per la dolce violenza esercitata dalla Commissione, che si era dimostrata in linea di massima favorevole al disegno di legge in esame, non ha avuto difficoltà — anzi, direi, ha ravvisato la convenienza — ad aderire alla nuova formulazione, che è intermedia ai fini della spesa e che ha una sua ragionevolezza.

ANGELINI. Sono d'accordo sul nuovo testo ed aggiungo che il provvedimento avrà la sua benefica influenza per quegli impiegati e dipendenti salariati che sono in regola con i contributi assicurativi, in quanto godranno della pensione anche per la parte assicurativa già costituita alla data del 30 aprile 1952.

TRABUCCHI. A quanto ammonterebbe la somma complessiva che questo provvedimento farebbe spendere allo Stato annualmente?

Vorrei inoltre che fosse chiarito se il trattamento di pensione viene corrisposto soltanto a chi fa la domanda. Tale punto deve essere

chiarito con lealtà, magari con una norma, se è necessario, in modo che si sappia se per coloro che non fanno la domanda lo Stato ha diritto di avocare a sè il trattamento di pensione.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda la spesa si calcola che sia di 150 milioni all'anno, con un aumento fino a 500 milioni. Evidentemente con l'accorgimento previsto nel nuovo testo presentato dal relatore, si può calcolare che la differenza possa essere ridotta ad un terzo circa, cioè tra i 50 e i 60 milioni: è un calcolo approssimativo, la copertura tuttavia la possiamo trovare nel fondo pensioni.

Circa la presentazione della domanda la questione non aveva per se stessa importanza: il fatto suggerito dal senatore Angelini — e cioè che i pensionati, raggiunto il 60° anno di età, non facessero la domanda — era a tutto favore dello Stato, perchè la pensione veniva assorbita e, maggiorata, versata al 65° anno. Per lo Stato era dunque meglio che la domanda non la facessero; ora però non avrebbero più motivo di non farla.

PRESIDENTE. Ma si desidera sapere, nel caso che la domanda non sia fatta, a chi va la pensione?

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se non si presenta la domanda, la pensione va maggiorata allo Stato, quando il salario raggiunge i 65 anni; questo è pacifico.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale do nuovamente lettura, nella formulazione proposta dal relatore ed accettata dal Governo e dal proponente:

Articolo unico.

«Dopo il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« I salariati statali in attività di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'età, avranno diritto, allorchè saranno in possesso anche di questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa già costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando la applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione del servizio » ».

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: « Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404 » (1650) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Scarascia ed altri: « Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, numero 404 ».

Come i colleghi ricorderanno il seguito della discussione di questo disegno di legge fu rinviato perchè alcuni senatori avevano richiesto dei chiarimenti al Governo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Assolvo il mio debito fornendo i chiarimenti che la Commissione mi aveva richiesto. Anzitutto il relatore aveva osservato che nel precedente regime non si faceva distinzione fra tabacco verde sciolto e tabacco secco sciolto, per cui non si rendeva conto delle ragioni per le quali il Governo aveva chiesto di introdurre nella proposta di legge Sca-

rascia, già approvata dalla Camera, l'emendamento nel senso di limitare l'arbitrato al tabacco secco non anche al tabacco allo stato verde. Non avendo una personale specifica competenza in materia di tabacchi, riferirò agli onorevoli colleghi della Commissione i chiarimenti che gli organi tecnici del Ministero mi hanno fornito. I miei uffici mi hanno infatti fatto presente che era necessario precisare che la procedura prevista per la perizia si continua ad applicare, come è stato finora, soltanto per le consegne di tabacco allo stato secco, e non si estende alle consegne per il tabacco allo stato verde, perchè occorre tenere presente che i prodotti vengono consegnati alle agenzie del Monopolio sempre allo stato secco, e le tariffe sono compilate esclusivamente per i tabacchi allo stato secco sciolto, tanto è vero che l'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, precisa che tali tariffe devono servire di base per la determinazione del prezzo da pagarsi da ciascun concessionario ai rispettivi coltivatori.

Ammettere una situazione diversa nell'articolo 4, che viene ora modificato, significherebbe porre articoli della stessa legge in contrasto fra loro. Si deve ancora precisare che il ritiro del tabacco allo stato verde si riduce a poche ditte concessionarie e che tali rapporti sono già stati regolati direttamente tra le rispettive associazioni di categoria. Comunque, in questo caso, non è possibile una esatta ed obiettiva perizia del prodotto in quanto la massima parte delle qualità commerciali del tabacco si estrinsecano soltanto dopo il processo di cura, durante il quale, oltre a modificarsi da verde a secco, subisce tutte le altre fondamentali modificazioni. Per tale motivo, come è ormai acquisito nella pratica, l'acquisto del tabacco allo stato verde non viene effettuato mediante perizia — che presuppone la possibilità di distinguere il prodotto in classi, il che è ovviamente impossibile — ma con l'applicazione di un prezzo medio unico.

A queste considerazioni bisogna aggiungere che esiste una assoluta pratica impossibilità di estendere la procedura delle Commissioni per la perizia anche allo stato verde, per il fatto che il tabacco in tale stato si altera nello

spazio di brevissimo tempo, e non si può quindi aspettare l'intervento della Commissione.

Ora, parrebbe che queste osservazioni che ho fatto non risolvessero il dubbio che ha manifestato l'onorevole relatore, in quanto egli dice che la procedura cui egli si riferisce si usava nel passato e non si usa più con la presente legge; ma a questa intelligente osservazione io devo rispondere che è vero che nella dizione della legge, di cui si vuole in parte la modifica, non si fa distinzione tra tabacco allo stato verde e tabacco allo stato secco, ma con l'attuale provvedimento si intende ovviare ad inconvenienti verificatisi ed aderire alla pratica delle cose. Infatti, nella pratica, non si è mai fatta la perizia per i tabacchi verdi, perchè questa era impossibile data la deperibilità del prodotto, ed è sempre avvenuto che, nonostante la dizione della vecchia legge, si è ricorsi al prezzo medio che le associazioni di categoria hanno di volta in volta applicato.

Ora, introducendo la dizione «allo stato secco» ed escludendo quella «allo stato verde», oltre che a dare una utile precisazione, si attua un miglioramento delle disposizioni precedenti e si viene altresì incontro a quella che è la situazione pratica delle cose. Se la modificazione da fare al testo approvato dalla Camera consistesse solo in questo, si potrebbe anche accettare la dizione generale «tabacco sciolto in genere», senza introdurre il particolare specifico della limitazione al tabacco secco; ma siccome la Commissione la seduta scorsa ha creduto opportuno di suggerire che alla forma dell'arbitrato si sostituisse quella di una perizia contrattuale ad evitare contrasti con il Codice di procedura civile, tanto vale introdurre anche questa modifica così che tutto l'articolo viene modificato secondo i desideri della Commissione la quale aveva appunto osservato che questa procedura dell'arbitrato finiva per essere una procedura troppo macchinosa e avrebbe potuto dar luogo a contestazioni.

Il Governo pertanto, aderendo ai concetti espressi dalla Commissione, propone il seguente nuovo testo del disegno di legge in esame:

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Per la stima dei tabacchi consegnati allo stato secco sciolto dai coltivatori ai concessionari speciali, sia il coltivatore che il concessionario hanno diritto di farsi assistere da un perito di propria fiducia, scelto negli albi professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la partita di tabacco oggetto della controversia è sottoposta alla valutazione di una Commissione composta da due periti, designati ciascuno da una delle parti, e da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che la presiede, scelto dal Direttore compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

La Commissione decide, inappellabilmente, a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti».

Art. 2.

Con apposito regolamento saranno emanate le norme relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni previste dalla presente legge.

In definitiva, togliendo l'arbitrato nel senso giuridico processuale della parola e nominando una commissione di periti che decida inappellabilmente a maggioranza, con effetto vincolativo per le parti, il Governo crede di aver dato al provvedimento una forma più snella di quanto non fosse quella leggermente macchinosa, che era stata proposta dal deputato Scarascia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non facendosi osservazioni, la discussione degli articoli avrà luogo nel testo ora proposto dal Governo.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per la stima dei tabacchi consegnati allo stato secco sciolto dai coltivatori ai concessionari speciali, sia il coltivatore che il concessionario hanno diritto di farsi assistere da un perito di propria fiducia, scelto negli albi professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la partita di tabacco oggetto della controversia è sottoposta alla valutazione di una Commissione composta da due periti, designati ciascuno da una delle parti, e da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che la presiede, scelto dal Direttore compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

«La Commissione decide, inappellabilmente, a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti».

DE LUCA ANGELO, *relatore*. La Commissione aveva osservato che non era il caso di parlare di periti mentre adesso si introduce un terzo perito, che deve essere un funzionario. Prima i periti potevano essere scelti in un campo molto più vasto.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che sia ovvio: se le parti hanno libertà di scegliersi i due periti, anche la Direzione dei monopoli di Stato dev'essere libera di scegliere il perito che vuole, e lo sceglie tra i suoi funzionari.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Non è detto che il Monopolio deve mandare soltanto un perito scelto tra i propri funzionari; potrebbe anche scegliere un perito iscritto all'albo degli agronomi e periti agrari.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si può lasciare l'alternativa della scelta.

PRESIDENTE. L'Amministrazione sceglie un proprio perito, ed un perito sceglieranno ciascuna delle due parti.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siamo perfettamente d'accordo.

RODA. Poichè l'articolo 4-bis proposto dal deputato Scarascia concernente la tenuta di un elenco o albo di periti viene assorbito dal nuovo articolo 1, ora in esame, e quindi non esiste l'esigenza posta da quell'articolo 4-bis, si dovrà convenire che le parti hanno il diritto di scegliersi un perito di fiducia; non vi è ragione alcuna che vieti alla Direzione dei Monopoli di scegliersi una qualunque persona, che abbia titolo per presiedere la Commissione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se la Commissione ritiene di lasciare libertà alla Direzione dei monopoli di scegliersi il perito anche fuori dai propri funzionari, per me non ho obiezioni da fare.

RODA. Ma allora bisognerebbe creare un apposito albo per la scelta del presidente, che deve rispondere alle esigenze, non solo di moralità, ma soprattutto dal punto di vista tecnico. Allora io penso che il presidente designato dall'Amministrazione possa essere scelto tra i propri funzionari, o, se dovesse essere scelto fuori dai funzionari, debba provenire da un albo di periti di provata competenza,

che dia garanzia non solo di moralità, ma anche di tecnicismo, e che abbia esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per superare determinate difficoltà, nell'emendamento proposto dal Governo, si è scelto il perito tra i funzionari dell'Amministrazione; ma non ho difficoltà ad accedere all'una o all'altra proposta: quella del relatore sarebbe di lasciare all'Amministrazione la facoltà di scegliere il perito anche fuori dei ranghi, mentre il senatore Roda osserva che se si lascia libertà all'Amministrazione di scegliere fuori, è necessario che questo perito dia determinate garanzie, in quanto presidente della commissione. Pur lasciando ogni decisione alla Commissione, penso che la dizione proposta dal Governo risolva anche la questione sollevata dal senatore Roda, giacchè non vedo il vantaggio che l'Amministrazione avrebbe a scegliere fuori dal proprio seno il perito, quando è noto che tutti i funzionari del Monopolio sono competenti. Mi rimetto comunque alla Commissione.

RODA. Nulla da obiettare se si stabilisce che a presiedere la Commissione venga designato un funzionario dell'Amministrazione, in quanto questi offre tutte le garanzie, di onestà e di competenza specifica; ma se dovesse prevalere la proposta — e non so fin dove opportuna, anche dal punto di vista pratico — di lasciare all'Amministrazione la facoltà di scegliere il perito-presidente non soltanto tra i suoi funzionari, allora io desidererei che quanto era previsto dall'articolo 4-bis, venga precisato nel senso che, almeno il presidente di quella Commissione — proprio per dare le garanzie di moralità e di tecnicismo richieste — venga scelto in un apposito albo di agronomi e di periti agrari.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Decida la Commissione: ma se si decide l'obbligatorietà di scegliere il perito dell'Amministrazione da un apposito albo, altrettanto bisognerà richiedere alle parti.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Si può pretendere che i periti di parte siano compresi

fra gli iscritti all'albo degli agronomi e dei periti agrari.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, là dove è detto « e da un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che la presiede, scelto dal Direttore compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato » si deve aggiungere: « o negli albi professionali degli agronomi e periti agrari ».

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Desidererei che mi venisse ancora chiarita la questione del tabacco secco sciolto e del tabacco verde, perchè non sono ancora convinto delle spiegazioni che il rappresentante del Governo ha dato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La dizione « tabacco allo stato sciolto » usata nella precedente legge è stata modificata in quella più precisa di « tabacco secco allo stato sciolto » poichè la pratica ha dimostrato che i prodotti riguardano quasi esclusivamente quelli allo stato secco; mentre in minima parte riguardano quelli allo stato verde, per i quali — come s'è visto — si adotta una procedura di perizia diversa e l'applicazione di un prezzo medio concordato dalle rispettive associazioni di categoria. Pregherei pertanto di lasciare la dizione « tabacco secco allo stato sciolto ».

TRABUCCHI. Il problema è questo: una volta che noi sappiamo che per il tabacco verde è difficile (si dice addirittura impossibile) adottare questa procedura, non possiamo renderla obbligatoria per non danneggiare i coltivatori. Credo che il Governo ci abbia dato in proposito, come sempre, informazioni perfettamente esatte e ritengo che il nuovo testo dell'articolo 1 possa essere approvato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pregherei il senatore De Luca di non insistere sulla questione del tabacco allo stato verde.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

119ª SEDUTA (14 febbraio 1957)

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo e con l'aggiunta in fine al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 4 del regio decreto-legge n. 2435, delle parole: « o negli albi professionali degli agronomi e periti agrari ».

(È approvato).

Art. 2.

Con apposito regolamento saranno emanate le norme relative al funzionamento ed alla pro-

cedura delle Commissioni previste dalla presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.